

Città di Follonica
Protocollo n. 0043797 del 14-11-2019
Cat 2 Classe 3 Settec
Ufficio: SINDACO



Follonica,

Al Sig. Sindaco del
COMUNE DI FOLLONICA

e p.c. Alla Sig.ra Presidente
CONSIGLIO COMUNALE DI FOLLONICA

loro sedi

Oggetto: interrogazione a risposta scritta

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 dello 11/04/2013 “Definizione accordo procedimentale Aurelia Parco Vacanze Il Veliero Soc. Coop. a r.l.” si decise di dare seguito ad un accordo procedimentale che, se compiutamente attuato, consentiva di ripristinare la destinazione urbanistica del campeggio assicurando e garantendo la gestione turistico-ricettiva dello stesso, in conformità all’atto convenzionale dello 04/11/2002 e di porre, di conseguenza, fine al contenzioso pendente;
- che l’accordo procedimentale, di cui sopra, fu sottoscritto in data 12/04/2013 tra Aurelia Parco Vacanze Il Veliero Soc. Coop. a r.l. (rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Giovanni Raffaelli) ed il Comune di Follonica (rappresentato dal Dirigente Dott. Arch. Domenico Melone).

CONSIDERATO CHE NEL SUCCITATO ACCORDO PROCEDIMENTALE, TRA LE ALTRE COSE, SI CONVIENE E SI STIPULA CHE:

- all’art. 2.1 inerente la gestione ed utilizzazione delle piazzole “In conformità alla destinazione urbanistica dell’area, le piazzole e tutte le porzioni della struttura del campeggio debbono essere gestite ed utilizzate esclusivamente mediante offerta al pubblico secondo quanto previsto dalla L.R.T. n. 42/2000 con esclusione, quindi, di ogni forma di assegnazione e privatizzazione delle stesse a favore dei soci;
- all’art. 2.2 sempre inerente la gestione ed utilizzazione delle piazzole, dove al fine di superare gli elementi che hanno indotto il Comune a ravvisare gli estremi della lottizzazione, la Cooperativa - al paragrafo IV - “garantisce che tale gestione sia svolta in forma imprenditoriale, direttamente (anche utilizzando lo strumento del contratto di appalto o altri idonei strumenti giuridici) oppure mediante l’affidamento ad un soggetto terzo di sua scelta (eventualmente partecipato o controllato dalla Cooperativa medesima), in ogni caso con adeguati requisiti di professionalità;
- all’art. 2.2 sempre inerente la gestione ed utilizzazione delle piazzole, dove al fine di superare gli elementi che hanno indotto il Comune a ravvisare gli estremi della lottizzazione, la Cooperativa - al paragrafo V - “garantisce, in particolare, che tale gestione attui il principio della parità di accesso tra clienti soci e non soci, senza determinare situazioni di illegittimo privilegio nei confronti dei primi, i quali non potranno godere di un utilizzo privilegiato delle piazzole per il solo fatto di essere soci della Cooperativa, né potranno fruire di canali di prenotazione differenti dai consueti canali commerciali utilizzati dai clienti non soci e fondati sulla priorità temporale della prenotazione medesima;
- all’art. 2.2 sempre inerente la gestione ed utilizzazione delle piazzole, dove al fine di superare gli elementi che hanno indotto il Comune a ravvisare gli estremi della lottizzazione, la Cooperativa - al paragrafo VIII - “si obbliga ad adottare un Regolamento di gestione del Campeggio conforme ai principi fissati nel presente accordo. Tale Regolamento non potrà in ogni caso prevedere clausole

che direttamente o indirettamente consentano al socio-cliente a) la scelta unilaterale del bungalow o della piazzola, b) l'obbligo da parte del soggetto gestore di concedere il mantenimento del medesimo bungalow o piazzola nella successiva stagione e c) la personalizzazione o modifica della struttura ricettiva;

- all'art. 3.3 inerente ai Controlli e verifiche da parte del Comune. Adempimenti della Cooperativa. Al fine di consentire da parte del Comune il controllo sull'adempimento delle obbligazioni che la Cooperativa assume con la sottoscrizione del presente atto, ivi compreso il rispetto dell'art. 29, comma 4, L.R.T. 42/2000 l'affitto di non più del 40% delle piazzole o delle unità abitative insistenti sulle piazzole stesse "per l'intera durata del periodo di apertura della struttura". La stessa Cooperativa si impegna - al paragrafo a) - "a comunicare annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi alla gestione dell'anno precedente, dai quali risulti: i) il numero dei clienti non soci che hanno soggiornato nel campeggio, la piazzola utilizzata e la durata del soggiorno; nonché ii) il numero dei soci della Cooperativa che hanno soggiornato nel campeggio, la piazzola utilizzata e la durata del soggiorno, nonché i prezzi corrisposti per l'accesso alla struttura stessa".

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LA INTERROGHIAMO PER SAPERE:

- quali canali di offerta al pubblico siano stati utilizzati dalla Cooperativa, dal momento di riapertura della struttura ad oggi, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 2.1 dello Accordo Procedimentale di cui sopra, nella parte in cui "SI CONVIENE E SI STIPULA";
- a) se è stata garantita una gestione in forma imprenditoriale della struttura turistico-ricettiva dalla riapertura ad oggi;
 - b) chi l'ha gestita ricoprendo ruoli direzionali;
 - c) i requisiti di professionalità posseduti dai soggetti di cui al punto b), gestori o società di gestione;
 - d) come il Comune di Follonica controlli il rispetto di quanto previsto all'art. 2.2 paragrafo IV dello Accordo Procedimentale, più volte citato, nella parte in cui "SI CONVIENE E SI STIPULA";
- come la Cooperativa osservi il principio di parità di accesso tra soci e non soci, garantendo la priorità temporale delle prenotazioni e come il Comune di Follonica controlli tale adempimento indicato all'art. 2.2 paragrafo V dello Accordo Procedimentale, di cui sopra, nella parte in cui "SI CONVIENE E SI STIPULA";
- se la Cooperativa ha stilato e depositato in Comune il Regolamento di gestione del Campeggio conforme ai principi fissati nello Accordo Procedimentale sopra menzionato. In particolare se è stato rispettato l'obbligo di non consentire, direttamente o indirettamente, al socio-cliente, di poter scegliere unilateralmente il bungalow o la piazzola; l'obbligo da parte del soggetto gestore di concedere il mantenimento del medesimo bungalow o piazzola nella successiva stagione, la personalizzazione o modifica della struttura ricettiva e come, il Comune di Follonica, controlli tali adempimenti indicati all'art. 2.2 paragrafo VIII dello Accordo Procedimentale, succitato, nella parte in cui "SI CONVIENE E SI STIPULA";
- se la Cooperativa ha regolarmente comunicato al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi alla gestione dell'anno precedente da cui siano rilevabili: il numero dei clienti non soci che hanno soggiornato nel campeggio, la piazzola utilizzata e la durata del soggiorno; nonché il numero dei soci della Cooperativa che hanno soggiornato nel campeggio, la piazzola utilizzata e la durata del soggiorno, nonché i prezzi corrisposti per l'accesso alla struttura stessa. Tutto questo in ottemperanza all'art. 3.3 inerente ai Controlli e verifiche da parte del Comune ed adempimenti della Cooperativa. Tali comunicazioni per consentire, da parte del Comune, il controllo sul preciso adempimento delle obbligazioni che la Cooperativa assume con la sottoscrizione dello Accordo Procedimentale di cui sopra, ivi compreso il rispetto dell'art. 29, comma 4, L.R.T. 42/2000 che prevede l'affitto di non più del 40% delle piazzole o delle unità abitative insistenti sulle piazzole stesse "per l'intera durata del periodo di apertura della struttura".

- quali sono le azioni che il Comune ha intrapreso - od intende intraprendere - per recuperare al più presto il credito tributario TARSU/TARES di euro 526.324,00 come da Nota Integrativa Abbreviata allegata al Bilancio Ufficiale al 31/12/2018 (ultimo disponibile) e se risultino contenziosi in essere circa tale tributo;
- se il Campeggio è a norma, per quanto riguarda la depurazione degli scarichi fognari e la loro immissione nella condotta comunale dato che, oltre il numero di 200 abitanti equivalenti, gli scarichi fognari delle strutture-ricettive non sono assimilabili agli scarichi reflui domestici, ma sono considerati scarichi industriali e, quindi, devono essere trattati con un proprio depuratore prima di essere immessi nella condotta comunale (cfr. parte terza del d.lgs 152/2006 T.U. dell'ambiente e L.R. 31/05/2006 n. 20 con il relativo regolamento attuativo D.P.G.R. 46/R del 2008).

In attesa di risposta scritta, entro i termini regolamentari, La salutiamo cordialmente.

A handwritten signature in black ink, reading "Roberto Azzi". The signature is written in a cursive, slightly slanted style. The first letter 'R' is large and loops around. The last letter 'i' has a small dot above it.

